

# Rassegna Stampa

di Lunedì 4 marzo 2024



*Centro Studi C.N.I.*

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Rischio sismico e idrogeologico</b>				
1	Il Sole 24 Ore	04/03/2024	<i>Il conto salato di frane e alluvioni (M.Finizio)</i>	3
<b>Rubrica Imprese</b>				
13	Italia Oggi Sette	04/03/2024	<i>Autonomi, contributi scontati (D.Cirioli)</i>	4
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
1	Italia Oggi Sette	04/03/2024	<i>Professionisti e welfare, Casse in aiuto delle famiglie (S.D'alessio)</i>	6
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	04/03/2024	<i>Comunita' energetiche: impianti alla prova della transizione (A.Paparo)</i>	9
<b>Rubrica Professionisti</b>				
2	Il Sole 24 Ore	04/03/2024	<i>Nel privato paga lorda piu' bassa del 30%. Va meglio nella Pa: gender pay gap al 24% (V.Melis)</i>	11
3	Il Sole 24 Ore	04/03/2024	<i>Sorpasso under 40 per le professioniste. Redditi ancora bassi (V.Maglione/V.Uva)</i>	12
11	Il Sole 24 Ore	04/03/2024	<i>L'equo compenso entra nei codici deontologici (V.Uva)</i>	14
<b>Rubrica Fisco</b>				
10	Italia Oggi Sette	04/03/2024	<i>Look professionali deducibili (M.Pollio/R.Correnti)</i>	15
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	04/03/2024	<i>Transizione 5.0, incentivi sprint ma la procedura e' a ostacoli (L.Pegorin/G.Ranocchi)</i>	17

## Poca prevenzione

# IL CONTO SALATO DI FRANE E ALLUVIONI

L'Italia negli ultimi trent'anni ha speso 3,3 miliardi l'anno per coprire i danni provocati da frane e alluvioni. Dieci volte in più rispetto a quanto impiegato nella prevenzione del rischio idrogeologico. A fare il punto è il nuovo policy brief di Asvis.

di **Michela Finizio**

— a pagina 4

# Il conto salato di frane e alluvioni Solo il 10% speso in prevenzione

## Dissesto idrogeologico

**Le priorità dell'Asvis: piani comunali da adattare e gestione semplificata**

**Michela Finizio**

Negli ultimi decenni abbiamo speso molto per rincorrere i danni provocati da alluvioni, piogge e frane. Dieci volte in più di quanto, invece, è stato speso nella prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Parte da questa evidenza, emersa dall'analisi della spesa pubblica, il nuovo policy brief dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) che verrà presentato oggi a Palazzo Chigi a Roma.

Dal 2010 al 2023 la spesa per i danni da dissesto idrogeologico ha toccato i 46 miliardi, raggiungendo i 3,3 miliardi di euro in media all'anno. È questo il costo delle emergenze che hanno colpito diverse località, da Nord a Sud: la cifra è legata alla stima dei danni e ai finanziamenti previsti per farne fronte, in base ai dati dell'ultimo rapporto Ance-Cresme sullo stato di rischio del territorio italiano.

In parallelo negli ultimi vent'anni (1999-2019, dati Ispra Rendis) sono stati finanziati 6.063 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, pari a una spesa complessiva di 6,59 milioni di euro che si traduce in appena 329 milioni di euro impegnati in media all'anno. Circa un decimo, quindi, del costo sostenuto per fronteggiare le emergenze.

Inoltre, la durata media degli interventi di prevenzione, è stata di 4,8 anni per ciascun progetto tra fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, senza sostanziali differenze tra le diverse aree geografiche

del Paese. Un tempo eccessivamente dilatato se confrontato con la rapidità con cui, invece, si moltiplicano gli eventi estremi a causa del cambiamento climatico.

Il rapporto tra costo delle emergenze e spesa in prevenzione, insomma, risulta drammatico. Soprattutto osservando un altro dato messo in luce da Asvis: le richieste inevase pervenute ad oggi per la mitigazione del rischio idrogeologico risultano pari a 26 miliardi di euro, il che rappresenterebbe una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell'intero territorio nazionale.

Ecco perché l'Alleanza propone innanzitutto di triplicare la capacità di spesa per gli interventi di prevenzione, portandola rapidamente a un miliardo di euro l'anno, e di rifinanziare con altre fonti la misura M2C4-2.1a del Pnrr per la resilienza e la valorizzazione del territorio. Per questo ca-

pitolo sono stati stanziati 1.287 milioni di euro che - con la rimodulazione decisa dal Governo - sono stati destinati ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (in Emilia-Romagna, Toscana e Marche).

Tra le altre proposte, Asvis ne sottolinea in particolare una: il più rapidamente possibile i Piani di assetto idrogeologico (Pai) elaborati dalle Autorità distrettuali di bacino vanno adeguati alle mappe di pericolosità indicate dalle autorità stesse nei loro Piani di gestione del rischio (Pgra) adottati nel 2021. Una normativa ad hoc poi dovrebbe obbligare i Comuni a recepire tali indicazioni nella pianificazione urbanistica. «Così nelle zone di maggior rischio - spiega Walter Vitali di Asvis, coordinatore del gruppo di lavoro sul Goal 11 per le Città e comunità sostenibili - non si potrebbero più collocare nuove residenze o attività produttive. Al di là dell'eventuale delocalizzazione di quelle esistenti, si potrebbero poi adottare interventi di mitigazione del rischio mirati come vasche di laminazione, casce di espansione a valle, e così via. I piani di protezione civile, inoltre, potrebbero prevedere l'evacuazione in caso di allerta, risparmiando vite umane e danni ingenti».

Andrebbe poi definita una regia più snella e semplificata. La delibera della Corte dei Conti n. 17/2021/g del 18 ottobre 2021 aveva indicato 13 raccomandazioni per una migliore attuazione del ProteggiItalia, il piano tuttora in vigore per questo tipo di interventi: solo a tre di esse è stata data piena attuazione. Il coordinamento diventa cruciale anche davanti agli eventi estremi. Secondo Asvis è necessario standardizzare le fasi di emergenza e ricostruzione, mantenendo le attuali competenze, ma rafforzando il ruolo di impulso e coordinamento della Presidenza del Consiglio.

### LE CIFRE IN CAMPO

**3,3 miliardi**

#### Le emergenze

La spesa media annua dal 2010 al 2023 per coprire i danni da dissesto idrogeologico causati dalle diverse calamità che hanno colpito il territorio italiano

**329 milioni**

#### La prevenzione

La spesa media annua dal 1999 al 2019 per oltre 6 mila gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati a livello nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IMPRESA**

*Artigiani e commercianti che avviano l'attività devono presentare la richiesta all'Inps*

# Autonomi, contributi scontati

## Taglio del 35% a chi opera con regime fiscale agevolato

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

**C**ontributi scontati ad artigiani e commercianti che intraprendono l'attività nel corso del 2024. L'agevolazione che riduce i contributi del 35%, infatti, è operativa anche per il corrente anno, a favore dei lavoratori che aderiscono al regime fiscale agevolato, c.d. forfetario (per aderire a tale regime è richiesto, tra l'altro, un reddito non superiore a 85mila euro). L'applicazione della riduzione dei contributi è facoltativa e, l'artigiano o commerciante che intraprende una nuova attività nel corso dell'anno, per la quale intende avvalersi dello sconto dei contributi, deve darne "tempestiva comunicazione" all'Inps. Lo ricorda lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 33 del 7 febbraio 2022, indicando i contributi dovuti per l'anno corrente.

**L'incentivo contributivo.** L'agevolazione è fruibile, come accennato, dai lavoratori che optano per il regime forfetario ai fini fiscali, che è riservato alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o lavoro autonomo (incluse le imprese familiari ed escluse le società, di persone e di capitali, e le associazioni professionali) che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo non superiore a 20 mila euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. L'accesso al regime forfetario è precluso ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti 30 mila euro. Si ricorda che il superamento del limite di 85 mila euro di ricavi nel corso dell'anno comporta la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo; la fuoriuscita è immediata se il superamento è di 100 mila euro.

**Il calcolo dei contributi.** L'artigiano o commerciante in

regime forfetario è tenuto a versare all'Inps:

- la quota fissa di contributi, dovuta sul reddito minimale (nel 2024 18.415), a prescindere dal reddito prodotto;

- la quota a percentuale, dovuta sul reddito eccedente il minimale e fino al massimale annuo, sul reddito utile ai fini fiscali (cioè, decurtato del coefficiente di redditività).

Un esempio. Lavoratore con 70 mila euro di reddito. Il reddito imponibile ai fini fiscali sarà pari al risultato del prodotto tra 70 mila e il coefficiente di redditività pari, ad esempio, a 40%. Il reddito imponibile è pari a 28 mila euro. Detratto il minimale (28.000-18.415), resta un reddito eccedente di 9.585 euro su cui calcolare il contributo "eccedente". Complessivamente, quindi, il lavoratore deve versare all'Inps 6.861 euro di contributi (4.515 per contributi fissi + 2.346 per contributo sul reddito eccedente di 9.585 euro), in luogo di 17.143 euro (4.515,43 per contributi fissi + 12.628 per contributi sul reddito eccedente di 51.585 euro).

Aderendo all'agevolazione della riduzione dei contributi, il lavoratore può applicare lo sconto del 35% e dovrà versare 4.460 euro (6.861 - 35%).

**Pensione a rischio.** C'è, però, un rovescio alla medaglia della riduzione contributiva. Riduzione che, nell'esempio, è di 12.683 euro per un lavoratore con un reddito di 70 mila euro (anziché 17.143 euro, pagherebbe 4.460 euro, con uno sconto complessivo del 74%). Il rovescio della medaglia è rappresentato dal mancato accredito di contributi ai fini pensionistici, che determinerà una misura della pensione di gran lunga inferiore rispetto al reddito prodotto e dichiarato.

**La contribuzione per il 2024.** In tabella sono indicati i contributi dovuti da artigiani e commercianti per l'anno in corso, con le rispettive aliquote contributive, pari alla misura del 24%, raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, non-

ché alla misura del 23,70% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, fino al raggiungimento della soglia del 24%. Continua ad applicarsi, anche per l'anno 2024, la speciale riduzione del 50% dei contributi agli artigiani e ai commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati all'Inps. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, è scattato l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva per finanziare il c.d. "indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale", che adesso è strutturale in misura di 0,48%.

**Contributo maternità.** Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta inalterato, sia per artigiani e sia per commercianti, nella misura fissa di euro 0,62 mensili (7,44 euro annui). Tale contributo, si ricorda, gli artigiani e i commercianti lo pagano in questa misura a prescindere dal reddito prodotto.

**Aumenta il minimale di reddito.** Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli in misura percentuale del proprio reddito (applicandovi, cioè, l'aliquota di contribuzione). Quando il reddito è d'importo troppo esiguo opera un limite minimo (valore, cioè, al di sotto del quale non si può scendere): è il cosiddetto "minimale di reddito" che, automaticamente, determina il "contributo minimo" da versare per legge. Nell'anno 2024 il minimale annuo sale a euro 18.415: chi non raggiunge tale importo minimo con proprio reddito (cioè chi produce reddito d'importo da 0 a 18.414 euro), deve comunque versare i contributi nell'importo calcolato su tale minimale.

**Contribuzione oltre il minimale.** Quando il reddito d'impresa supera l'importo di minimale (euro 18.415 nell'anno 2024) vanno versati ulteriori contributi per la quota parte di reddito eccedente (che supera, cioè) il minimale e che, proprio per questo, sono chiamati contributi "eccedenti il mini-

male" (o "contributi a percentuale"). Il versamento di questi contributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due acconti di pari importo, più un eventuale saldo) rispettando le stesse scadenze fissate per il versamento delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi; ossia, gli acconti a giugno e novembre dello stesso anno di riferimento dei contributi; a giugno dell'anno seguente, l'eventuale saldo. Il contributo eccedente è calcolato sul reddito d'impresa dell'anno precedente (con la presunzione, quindi, che sia almeno pari a quello che verrà prodotto nell'anno corrente) e così versato nei due acconti (allo stesso modo di come si calcolano gli acconti Irpef). L'anno seguente, poi, quando è definitivamente noto il reddito prodotto, va versato l'eventuale saldo nel caso in cui i due acconti risultino insufficienti (se risultano superiori, invece, quanto di più versato in acconto potrà essere compensato come credito).

**L'aliquota aggiuntiva.** Dal 1° gennaio 1993 pagano l'aliquota aggiuntiva di contribuzione tutti i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti pari all'1%.

Nel 2024 è dovuta sulla quota di reddito eccedente l'importo di 55.008 euro.

**Contributi fino al "massimale".** Al pari del "minimale" è previsto anche un "massimale", raggiunto il quale non si versano più contributi. La misura del limite varia in base all'anzianità contributiva del lavoratore, secondo due categorie che corrispondono ai due sistemi di calcolo della pensione che esistono oggi (il sistema "retributivo" e il sistema "contributivo"):

- i "vecchi iscritti", ossia quei lavoratori (artigiani o commercianti) iscritti all'Inps prima del 1° gennaio 1996 o che possono comunque far valere un'anzianità contributiva a tale data;

- i "nuovi iscritti", ossia quei lavoratori (artigiani o commercianti) privi invece di anziani-

tà contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti all'Inps a partire da gennaio 1996 o dopo).


Per i "vecchi iscritti" il massimale 2024 è 91.680 euro; per i "nuovi iscritti" è 119.650 euro. In entrambi i casi, una volta che il reddito d'impresa dell'artigiano o del commerciante raggiunge quell'importo, stop: oltre non sono dovuti contributi, ma non si matura nemmeno la pensione.

— © Riproduzione riservata —

## I conti in tasca

Soggetti	Scaglione di reddito	Commercianti	Artigiani
<b>Artigiani CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 <sup>(1)</sup></b>			
Titolari qualunque età Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni	Fino a 18.415 euro	4.515,43 euro (fisso)	4.427,04 euro (fisso)
	Oltre 18.415 e fino a 55.008	24,48 % del reddito	24,00 % del reddito
	Oltre 55.008 e fino a 91.680	25,48% del reddito	25,00% del reddito
Coadiuvanti/coadiutori età fino a 21 anni	Fino a 18.415 euro	4.460,19 euro (fisso)	4.371,80 euro (fisso)
	Oltre 18.415 e fino a 55.008	24,18% del reddito	23,70% del reddito
	Oltre 55.008 e fino a 91.680	25,18% del reddito	24,70% del reddito
<b>Artigiani SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 <sup>(2)</sup></b>			
Titolari qualunque età Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni	Fino a 18.415 euro	4.515,43 euro (fisso)	4.427,04 euro (fisso)
	Oltre 18.415 fino a 55.008	24,48 % del reddito	24,00 % del reddito
	Oltre 55.008 fino a 119.650	25,48% del reddito	25,00% del reddito
Coadiuvanti/coadiutori età fino a 21 anni	Fino a 18.415 euro	4.460,19 euro (fisso)	4.371,80 euro (fisso)
	Oltre 18.415 fino a 55.008	24,18% del reddito	23,70% del reddito
	Oltre 55.008 fino a 119.650	25,18% del reddito	24,70% del reddito


1. Lavoratori in possesso di contributi versati al 31 dicembre 1995
2. Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995



**IO Lavoro**

Professionisti  
e welfare,  
Casse in aiuto  
delle famiglie

da pag. 41



*Il welfare delle Casse a favore dei professionisti scommette  
sulla genitorialità e l'assistenza ai non autosufficienti*

# Famiglie al centro

*Le iniziative di welfare degli enti di previdenza dei professionisti. La salute in primo piano*

## Le Casse in aiuto delle famiglie Contributi per la paternità e sussidi per non autosufficienti

Pagina a cura

DI SIMONA D'ALESSIO

«In primis» c'è la salvaguardia della salute, insieme alla prevenzione (ossia l'insieme delle attività che aiutano a ridurre il rischio di ammalarsi), ma avanzano progressivamente la tutela delle fragilità e della genitorialità, nonché le iniziative per dare «sprint» alla professione, anche attraverso la formazione finalizzata all'acquisizione di nuove competenze: è questa la parte più sostanziosa del «pacchetto welfare» che le Casse previdenziali private e privatizzate di-

stribuiscono ai propri iscritti. E, pertanto, grazie alla ricognizione di *IO Lavoro*, è possibile osservare come (anche) nel 2024 i cambiamenti socio-economici stiano incidendo sempre più sulle scelte degli Enti pensionistici e assistenziali. L'impiego di risorse cospicue, come evidenziato nella tabella presente in queste pagine, permette di rispondere concretamente a una serie di bisogni delle diverse platee di assicurati: di recentissima introduzione è, ad esempio, la possibilità per gli associati all'*Epap* (dottori agronomi e forestali, fisici, chimici, geologi e attuari) di ottenere il riconoscimento di un'indennità in caso di

temporanea inabilità totale al lavoro (per un massimo di 270 giorni), un valido aiuto per i liberi professionisti che, rispetto agli occupati dipendenti non possono contare su adeguate protezioni, qualora dovessero ammalarsi, o subire un infortunio. Dal 1° gennaio di quest'anno è entrato in vigore il Regolamento generale per l'assistenza di *Inarcassa* (architetti e ingegneri), al cui interno compare il sussidio per la non autosufficienza, una nuova prestazione di cui possono beneficiare iscritti e pensionati: ai destinatari viene erogato un contributo mensile, attualmente pari a 300 euro, come partecipazione

ai costi sostenuti dagli assicurati che necessitano di forme di aiuto continuative per svolgere gli atti comuni e essenziali della vita quotidiana.

Fra le iniziative promosse dalla *Cnpr* (ragionieri) c'è l'incremento del 20% degli importi delle borse di studio per gli orfani degli iscritti che hanno frequentato nell'anno 2022-2023 scuole secondarie di primo e secondo grado e università, che vanno dai 600 ai 3.000 euro, a seconda del corso frequentato, mentre l'*Enpacl* (consulenti del lavoro) scommette sull'alta formazione della propria platea (avendo riscontrato, in passato, il «forte impatto» di tali investi-

menti sulla crescita professionale), sovvenzionando itinerari di apprendimento «tradizionali» e al passo con i tempi, che vanno dalla consulenza previdenziale e dall'amministrazione del personale, fino ai percorsi di apprendimento riguardanti l'Intelligenza artificiale.

A seguire, in considerazione della graduale desertificazione dei piccoli comuni della Penisola, sempre meno provvisti di ser-

vizi essenziali e in cui prevale la popolazione anziana, l'Enpaf continua a supportare i farmacisti, che «rappresentano non soltanto il primo presidio sanitario sul territorio, ma anche punti di riferimento essenziali per le comunità in cui operano»: anche nell'annualità in corso, perciò, l'Ente mette in luce quale misura principale di welfare il sussidio per titolari, o soci di farma-

cie rurali ubicate in comuni, frazioni, o centri abitati al di sotto dei 5.000 abitanti.

Come accennato, però, cresce l'attenzione riservata agli iscritti neogenitori: dal 2023 l'Enpam (medici e odontoiatri) ha previsto la possibilità che l'aiuto per i nuovi nati possa essere richiesto non più solamente dalle mamme, ma anche dai papà. Analogamente, per contrastare col giusto sostegno finanziario

il «declino demografico», favorendo un sereno esercizio dell'attività lavorativa, la Cdc (dottori commercialisti) ha introdotto il contributo di paternità per nascita di figli, nonché per adozione e affidamento di minori, che va da un minimo di 1.090 a un massimo di 2.180 euro. E, a oggi, circa 1.100 dottori commercialisti con prole hanno richiesto il contributo.

© Riproduzione riservata

## Il welfare dedicato ai professionisti\*

CATEGORIA	RISORSE DEL 2024	MISURA PRINCIPALE
AVVOCATI	Cassa forense mette a disposizione 74 milioni e 502.375 euro per l'assistenza	30 milioni per dare agli avvocati la chance di godere di una copertura sanitaria per gravi eventi morbosi, grandi interventi chirurgici, interventi e accertamenti preventivi. È inclusa la «garanzia per malattia oncologica» (il «check-up» annuale gratuito con gli esami e gli accertamenti, le prestazioni di alta diagnostica e l'indennità di convalescenza)
MEDICI E DENTISTI	46,6 milioni (circa il 20% in più, rispetto ai 12 mesi precedenti) dall'Enpam	La misura più importante del 2024 rimane quella sulla neo-natalità: per la seconda annualità, infatti, è prevista la possibilità che il sussidio possa essere richiesto non più soltanto dalle mamme, ma anche dai papà. Visto il successo dell'iniziativa nel 2023, con un esborso di circa 8 milioni, la spesa messa in preventivo supera i 10 milioni
DOTTORI COMMERCIALISTI	Più di 35,3 milioni comprese le polizze sanitarie appostati dalla Cdc (+13,5% di risorse in un anno)	Introdotta nel 2023 il contributo di paternità che, «in soli quattro mesi, ha generato circa 900 domande dagli iscritti» che possono richiedere – in caso di nascita di un figlio, adozione, affidamento preadottivo o temporaneo minori – un contributo pari al 5% del reddito netto dichiarato nell'anno precedente all'evento (da un minimo di 1.090 euro e fino a un massimo di 2.180)
ARCHITETTI E INGEGNERI	Il welfare di Inarcassa vale circa 30,4 milioni	Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il Regolamento generale dell'assistenza dell'Ente che ha unificato in una disciplina interventi a sostegno della famiglia, della professione e della salute. «La novità più importante è il sussidio per la non autosufficienza per iscritti e pensionati» non più in grado di provvedere a sé stessi, la cui dotazione è di 1,1 milioni
CONSULENTI DEL LAVORO	L'ammontare totale è di 14,3 milioni	L'Enpacl investe in alta formazione: forti di un finanziamento di 1,4 milioni, oltre 8.000 associati potranno partecipare ai corsi voluti dall'Ente (online e in presenza) su sicurezza sul lavoro, studio professionale 4.0, consulenza previdenziale, Intelligenza artificiale, utilizzo pratico degli applicativi Inps, relazioni efficaci nei luoghi di lavoro, ispezioni, fisco e tributi e amministrazione del personale
RAGIONIERI	Sul «piatto» ci sono 7 milioni e 558.000 euro	La misura «cardine» erogata anche nel 2024 dalla Cnpr è la polizza assicurativa sanitaria in favore dei propri associati: il valore complessivo è di 4 milioni e 600.000 euro e, nel novero delle iniziative, si ravvisa pure «l'incremento dell'assegno per l'assistenza ai figli disabili che è salito quest'anno a 738,36 euro» (lo stanziamento è di 1,8 milioni)
NOTAI	Destinati 8,5 milioni	2,2 milioni di aiuti ai giovani e allo sviluppo della loro attività professionale: a spiccare è l'assegno di integrazione (un «unicum» nel panorama delle Casse previdenziali) per iscritti che «non raggiungono un prefissato livello di repertorio»
FARMACISTI	Più di 3,62 milioni in campo dall'Enpaf	L'Ente interviene a beneficio di titolari e di soci di farmacie rurali, sovvenzionando (con 800.000 euro) un'iniziativa consolidata, che consiste in un contributo «una tantum» a chi gestisce sedi in comuni, frazioni, oppure centri abitati con meno di 5.000 abitanti e rappresenta un «riferimento sanitario imprescindibile per la popolazione». L'aiuto si eroga in misura proporzionale, in virtù di alcuni parametri («pesa» il disagio economico)

Continua a pag. 44

## Il welfare dedicato ai professionisti\*

Segue da pag. 43

CATEGORIA	RISORSE DEL 2024	MISURA PRINCIPALE
PERITI INDUSTRIALI	Le azioni di welfare dell'Epipi valgono 3,67 milioni	Le risorse dedicate alla famiglia ammontano a 1,04 milioni (oltre il 50% dello stanziamento complessivo per l'assistenza): in un bando sono previste molteplici possibilità di richiedere i sussidi, che vanno dal contributo per mutui, o prestiti per acquisto, o costruzione della prima casa agli aiuti per l'istruzione dei figli degli iscritti, nonché per il sostegno ai familiari invalidi
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, CHIMICI, FISICI, GEOLOGI E ATTUARI	Dall'Epap 2 milioni e 740.000 euro	È operativa la procedura per il riconoscimento dell'indennità per la temporanea inabilità totale, il cui importo per i periodi di incapacità di lavorare (massimo 270 giorni) viene parametrato sulla media dei redditi dell'ultimo biennio di ciascun iscritto; le risorse per coprire la misura sono pari a 200.000 euro. Per i liberi professionisti, sottolinea l'Ente, «tipicamente sprovvisti di coperture per infortunio e malattia, è un importante provvedimento che permette di affrontare con una maggiore serenità gli eventi imprevisi»
BIOLOGI	2 milioni stanziati dall'Enpab	Attivato «Costruiamo la salute! Biologi nelle scuole», in collaborazione col Comitato paritetico dei ministeri della Salute e dell'Istruzione: nell'anno scolastico 2024/25 200 iscritti metteranno a disposizione le loro abilità per «sviluppare e diffondere presso studenti e famiglie la cultura e la consapevolezza alimentare, rispettando l'ambiente». Il progetto, rivolto a quanti frequentano la classe terza della scuola primaria, vedrà 100 istituti coinvolti su tutto il territorio nazionale, grazie ad una dotazione di 500.000 euro
INFERMIERI	L'Enpapi destina al welfare un milione e 980.000 euro	Trattamenti economici speciali in favore degli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta, o di reversibilità e di inabilità: si erogano oltre 1.000 euro lordi al mese per un anno. Lo stanziamento complessivo è di 100.000 euro
GEOMETRI	Appostati in tutto circa 40 milioni	Cassa Geometri, attraverso l'Emapi (l'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani, cui aderiscono 12 tra le 18 Casse previdenziali e le due assistenziali che fanno parte dell'Adepp), dal 1° febbraio 2024 ha rinnovato gratuitamente per le famiglie degli iscritti e dei pensionati attivi la copertura Temporanea caso morte (Tcm) che, in caso di decesso, garantisce agli eredi legittimi, o testamentari un importo di 14.100 euro
VETERINARI	Un milione e 950.000 euro stanziati	L'intervento di maggior valore per l'Enpav continua ad essere la distribuzione di Borse di studio di specializzazione dopo la laurea, introdotte nel 2021: sono contributi economici per spese affrontate o da sostenere erogate ai giovani veterinari che abbiano intrapreso un percorso di formazione per migliorare le competenze. Nel 2024 la Cassa si propone di assegnare 450.000 euro, visto che le domande giunte alla scadenza del bando (il 4 ottobre scorso) sono state 544
PSICOLOGI	32 milioni dall'Enpap	Prosegue, anche nell'annualità in corso, il progetto «Vivere Meglio: promuovere l'accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione»: grazie ad un milione, l'Ente finanzia altri interventi degli associati a vantaggio della collettività, con un «focus» specifico dedicato all'aiuto dei cittadini e al supporto degli psicologi residenti nelle zone colpite dalle recenti alluvioni (Emilia Romagna, Marche e Toscana)

\*Informazioni fornite dalle Casse di previdenza private disciplinate dai Decreti legislativi 509/1994 e 103/1996



**CACCIA AI CHIARIMENTI**

Comunità  
energetiche:  
impianti alla prova  
della transizione

In vista dell'8 aprile, data in cui saranno operativi i portali del Gse per richiedere gli incentivi come comunità energetica, serve fare chiarezza su una criticità che potrebbe impattare fra 50 e 100 Megawatt di potenza: i documenti che devono fornire gli impianti attivati prima dell'entrata in vigore del Decreto Cer del 23 gennaio 2024, non costituitisi come soggetto giuridico.

Alexis Paparo — a pag. 4

# Comunità energetiche: per gli impianti la prova transizione

**Il punto.** Strada in discesa per le Cer nate prima del decreto di inizio 2024. Necessario chiarire iter e requisiti per i soggetti non formalmente costituiti

**Alexis Paparo**

Dopo l'approvazione delle regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) — lo scorso 23 febbraio —, la prossima tappa chiave nel percorso delle Cer in Italia è l'8 aprile: la data in cui il Gestore dei servizi energetici (Gse) dovrà mettere online i tre portali per la richiesta di qualifica delle Cer e per presentare le domande di accesso ai contributi in conto capitale e alle tariffe incentivanti, chiudendo l'iter normativo. Poco più di un mese, che è anche l'orizzonte temporale utile per chiarire una criticità mai risolta, che dopo la pubblicazione delle regole operative viene al pettine.

Come anticipato nel decreto Cer del 23 gennaio 2024, anche le regole operative prevedono che la Comunità energetica sia regolarmente costituita come soggetto giuridico alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio. «Il caso si apre per gli impianti messi in esercizio successivamente al 15 dicembre 2021 — data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021 — e prima dell'entrata in vigore del Decreto Cer, ma senza aver costituito la comu-

nità energetica come soggetto giuridico», esordisce l'avvocato Giovanni Manildo dello Studio Emme7G-Pro, responsabile ufficio legale Regalgrid Europe, che ha assistito la Diocesi di Treviso nella realizzazione della prima comunità energetica promossa in Italia da un ente religioso. «Nelle regole operative c'è un'apertura verso questi impianti, un tentativo di mediazione: si può accedere agli incentivi qualora si dimostri, con documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma), che l'installazione e la progettazione di questi impianti sia stata fatta in veste della loro entrata nelle Cer. Ma servono chiarimenti in merito al tipo di documentazione da fornire, che spero arrivino nei prossimi giorni, per non generare ulteriori ritardi». Matteo Zulianello, capo progetto del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di Rse (Ricerca sistemi energetici) sottolinea che, in effetti, «la necessità di realizzare l'impianto dopo la costituzione della Cer non era inizialmente così esplicita, e oggi appare un elemento problematico soprattutto per gli impianti realizzati tra la fine del 2021

e il 28 novembre 2022, data di avvio della consultazione pubblica del Mase. In questa consultazione si faceva infatti un riferimento esplicito alla data di entrata in esercizio degli impianti. Chi ai tempi ha proseguito, in assenza di una Cer costituita, si è preso un rischio», sottolinea Zulianello.

**Le stime dell'impatto**

Secondo stime di Italia Solare, ente del terzo settore che supporta la produzione e la distribuzione dell'energia da fonti rinnovabili, questo cortocircuito potrebbe impattare in modo pesante, come stima minima dai 50 ai 100 Megawatt sulla realizzazione delle Cer (per dare un'idea, la massima potenza complessiva degli impianti di una Cer è di un megawatt). Sono i numeri alla base di un'interrogazione parlamentare — del 31 gennaio — di Ilaria Fontana, capogruppo M5S in Commissione ambiente alla Camera dei Deputati. «Il cortocircuito che si è creato ha generato un caos evitabile se ci fossero state le giuste interlocuzioni con gli operatori prima di definire le regole. È urgente trovare una soluzione che vada bene per tutti, non solo per alcuni. Tra enti locali, Pmi e cittadini, sono tanti gli impianti che rischiano di vedersi privati

delle opportunità offerte dalle Cer, tra cui la riduzione dei costi in bolletta», dice.

Italia Solare sottolinea un'altra criticità: oggi viene richiesto che, al momento di entrata in esercizio di un impianto, lo statuto abbia tutti i requisiti previsti dalle regole operative, pena l'esclusione dell'impianto dalla tariffa incentivante. Questo anche se alcuni elementi, come le previsioni sul 55% dell'energia condivisa, sono stati introdotti solo a fine gennaio dal DM attuati-

vo. «Diventa quindi obbligatorio l'aggiornamento di tutti gli statuti. Sarebbe stato più opportuno che, a fronte di una non conformità, si fosse dato un termine perentorio per adeguare lo statuto, ma confidiamo un dialogo con il Gse ci permetta di risolvere le criticità in essere», chiosa Andrea Brumgnach, vicepresidente di Italia Solare.

**Il quadro aggiornato delle Cer**  
Secondo i dati del Gse, al 6 febbraio era-

no 126 le configurazioni incentivate: 90 Gruppi di autoconsumatori e 36 Comunità di energia rinnovabile. Sul podio il Piemonte (25), il Veneto (19) e il Trentino Alto Adige (17), a seguire la Lombardia (13); le altre regioni sono sotto le ottorealtà. I clienti finali sono circa 970, di cui oltre l'85% persone fisiche. Le comunità si sono costituite quasi tutte come associazioni non riconosciute, i gruppi sono in maggioranza condomini residenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**23/2**  
In vigore

**Le regole operative per le Cer**  
Con il decreto direttoriale n. 22 il Mase ha approvato le regole operative per l'accesso agli incentivi

**8/4**  
Online i portali

**Si chiude l'iter normativo**  
Data di lancio dei portali del Gse per presentare le domande di accesso agli incentivi


Il corto circuito normativo impatta su una potenza delle strutture che è compresa fra i 50 e i 100 Megawatt

## Le scuole in prima linea

### I tre casi studio

Con oltre 40 mila edifici in Italia e più di otto milioni di studenti, le scuole rappresentano un rilevante bacino per la diffusione delle Cer. Rse (Ricerca sistema energetico) ha avviato un'analisi comparativa su modelli di Cer che hanno come fulcro edifici scolastici, per sviluppare un vademecum per le scuole e un portale didattico con linee guida per la loro diffusione nazionale. Prima dell'estate sarà disponibile un documento con materiale didattico e divulgativo e una prima versione del portale, pronto entro fine anno. «La finalità è mostrare che la cosa si può fare, usando il caso scuola come una vetrina e un moltiplicatore, per arrivare a un numero ampio di famiglie nei prossimi 20 anni», spiega Debora Cilio, ricercatrice di Rse. Il rapporto si concentra su tre casi: **il progetto Cesla**, sviluppato dagli studenti della Scuola Ladina di Pozza di Fassa, di sfruttare l'energia solare per soddisfare il fabbisogno energetico della scuola e condividere l'energia in eccesso con altre istituzioni (nella

foto); **il progetto EduCer**, promosso dal comune di Perugia in collaborazione con il Ciriad presso l'Istituto Carducci-Purgotti, che mira a creare una comunità sostenibile con la scuola come fulcro; **il progetto dell'Istituto Torricelli di Milano**, promosso da vari enti tra cui Assolombarda e Le2C, nel contesto delle linee guida per l'edilizia scolastica sostenibile. «Sono tutti casi di innovazione sociale e ci sarà da capire come facilitare la loro replicabilità», chiosa Matteo Zulianello, del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di Rse. «Le iniziative promosse dai Comuni potrebbero vedere una più rapida diffusione, con la possibilità di sfruttare anche le risorse Pnrr. È però tutta da studiare la definizione dei modelli per regolare l'utilizzo di superfici pubbliche (i tetti delle scuole) per un periodo di 20 anni, mantenendo una finalità pubblica. La giurisprudenza si farà con i primi casi e questo è un elemento critico per chi deve assumersi responsabilità rilevanti in termini di utilizzo di beni pubblici».



# Nel privato paga lorda più bassa del 30% Va meglio nella Pa: gender pay gap al 24%

## Il divario

### La diffusione del part-time e dei contratti a termine pesa sulle retribuzioni

Meno ore lavorate in un anno, ampia diffusione dei contratti a termine, maggiore presenza delle donne in mestieri e inquadramenti meno retribuiti. Sono questi i principali fattori che spiegano perché le lavoratrici guadagnano mediamente meno dei lavoratori. Questo divario si riflette poi anche sui redditi a disposizione delle donne negli anni della pensione.

I calcoli sul gender pay gap, ovvero il differenziale di retribuzione fra donne e uomini, sono complessi, perché soggetti a numerose variabili e correttivi.

A livello europeo, Eurostat rileva un gender pay gap calcolato sulle retribuzioni orarie del 13%: significa che per ogni euro guadagnato da un lavoratore della Ue, una lavoratrice guadagna 87 centesimi.

Per avere uno spaccato della situazione italiana, sono utili i dati pubblicati recentemente dall'Inps (Analisi dei divari di genere nel mercato del lavoro e nel sistema previdenziale, febbraio 2024, e Osservatori sui lavoratori dipendenti del settore privato e sui lavoratori pubblici, novembre 2023).

### La segregazione

Innanzitutto, le donne sono nettamente prevalenti in alcuni settori, come la sanità e l'istruzione, e meno in altri più pagati, come la finanza, le assicurazioni, la manifattura.

Inoltre, sono più concentrate nelle qualifiche più basse: le donne rappresentano il 58,4% del totale degli impiegati, mentre sono soltanto il 21% dei dirigenti (che per il 79% sono uomini).

### Part-time e lavoro a termine

Il part-time, che consente un migliore bilanciamento fra vita lavorativa e vita privata, è molto più diffuso fra le lavoratrici che fra i lavoratori: nel privato, il 47,7% delle donne è occupata a tempo parziale, a fronte del 17,4% degli uomini. A livello territoriale, le Regioni del Sud in cui si registrano le quote di contratti part-time più elevate sono la Calabria (64,3% per le donne e 32,4% per gli uomini), la Sicilia (63,6% per le donne 29,1% per gli uomini), la Puglia (58,8% per le donne e 25,82% per gli uomini) e la Campania (58,1% per le donne e 28,07% per gli uomini). Meno ore lavorate significano quindi meno ore retribuite a fine mese.

A incidere sulla dinamica delle retribuzioni femminili è anche la frequente presenza fra le lavoratrici, soprattutto più giovani, di contratti a tempo determinato. La discontinuità di questi contratti, spesso inferiori all'anno, determina una minore retribuzione annua complessiva per queste lavoratrici.

Nel 2022, ad esempio, l'incidenza dei contratti a tempo determinato nel commercio è stata del 19% per le donne e del 14% per gli uomini.

### Gli effetti sulla paga annua

Tutto questo, se si guarda alle retribuzioni medie annue lorde delle lavoratrici e dei lavoratori, si traduce in un gap che è di 7.922 euro annui a sfavore delle donne nel privato

(-30% rispetto agli uomini) e di 9.895 euro annui (-24,6%) nel pubblico (si veda l'infografica a fianco).

Il gap esiste anche se si guarda a uomini e donne con la stessa qualifica: fra i dirigenti, la retribuzione media annua è di 123.135 euro per le donne e di 158.630 euro per i colleghi uomini: oltre 35mila euro di differenza.

Oltre a un gap salariale che può avere svariate ragioni, le donne hanno opportunità differenti alle quali poter accedere, spesso a causa del lavoro di cura dei familiari (non retribuito) al quale devono far fronte: con più difficoltà accettano dunque trasferte, incarichi aggiuntivi o che comportano premi di produttività, incentivi monetari o avanzamenti di carriera.

### Gli effetti sulla pensione

Gli ultimi dati Inps mettono in luce anche le conseguenze previdenziali di queste disparità. In Italia i pensionati sono 16,1 milioni: 7,8 milioni di uomini e 8,3 milioni di donne.

L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate, includendo le prestazioni previdenziali e quelle assistenziali, è di 321,8 miliardi di euro. Sebbene siano la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), le donne percepiscono il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 141,4 miliardi di euro contro i 180,4 miliardi degli uomini. Nel 2022, l'importo medio mensile dei redditi pensionistici percepiti dagli uomini è stato di 1.932 euro, mentre quello delle donne era è stato di 1.416 euro (inferiore del 36%).

— V. Me.

RIPRODUZIONE RISERVATA



**Anche a parità di qualifica, le dirigenti guadagnano 35mila euro all'anno in meno dei colleghi maschi**

# Sorpasso under 40 per le professioniste Redditi ancora bassi

## Gli autonomi

**Pesante l'abbandono  
Nel complesso le donne  
arrivano al 44 per cento**

**Valentina Maglione  
Valeria Uva**

La presenza femminile cresce anche nelle professioni e si avvicina sempre più alla parità con quella degli uomini, anche se resta il divario reddituale: dal 2007 al 2022 la percentuale di donne iscritte alle Casse professionali (che esercitano appunto la libera professione) è passata dal 30 al 44 per cento. Tra le giovani under 40 il sorpasso poi è già realtà, con un 54% di presenza femminile, registrato dall'Adepp, l'associazione delle casse professionali nel «Focus sulle professioniste» del 2023.

Ma tra loro le categorie restano molto distanti: si va dalle professioni tradizionalmente declinate al femminile (con punte di 84% di donne psicologhe e 74% di biologhe) a quelle, altrettanto tradizionalmente, ad appannaggio maschile (il 98% dei periti industriali è uomo, il 90% dei geometri).

Ci sono poi professioni nelle quali il numero delle donne ha superato, dopo anni di rincorsa, quello degli uomini, a livello nazionale o anche solo territoriale. Come nel caso delle veterinarie, che hanno doppiato i colleghi maschi dal 2019 e nel 2023 (secondo il dato raccolto da Adepp) rappresentano il 55% della professione (erano al 52% nel 2022). Sono vicine alla parità anche le avvocate: a livello nazionale, sempre nel 2023, sono arrivate a quota 47% (nel 2001 erano al 30%, al 48% nel 2022), ma in alcuni territori hanno già superato i

colleghi maschi. Accade nel Nord Italia, dove è donna il 51% dei legali, con punte in Emilia Romagna (52,6% di avvocate sul totale), Piemonte (52,1%) e Lombardia (51,8%). E la presenza femminile supera quella maschile anche in Umbria (52,2%) e Toscana (51,4%).

Anche per una categoria come quella dei commercialisti, che resta ancora saldamente a traino maschile (67% di uomini) ci sono realtà, sempre al Centro Nord, molto più vicine alla parità. Tra i 6mila consulenti fiscali operativi in Emilia Romagna, ad esempio, le donne sono 2.470, solo 1.070 in meno rispetto ai colleghi maschi. Ancora minore la distanza in Liguria per gli architetti: solo 25 donne in meno degli uomini sui 3mila iscritti a Inarcassa attivi.

Realtà queste che rappresentano la punta di diamante in un panorama in cui il «sorpasso» è un'eccezione. Né tra gli ingegneri, né tra gli architetti, né tra i commercialisti si trova una regione a prevalenza femminile. Anzi, le distanze sono spesso molto ampie: sempre tra i commercialisti, nel Lazio ci sono 2,2 uomini per ogni donna (2,9 in Campania), tra gli ingegneri ben 5,6 (8,1 in Campania), solo per citare alcuni esempi.

### L'apporto dei giovani

Decisivo per la crescente femminilizzazione è il ruolo delle più giovani. Tra gli architetti under 30 sei su dieci sono donne. E in questo caso il trend è di lungo periodo: è dal 2004, infatti, che tra i neoiscritti under 35 gli uomini sono in minoranza. Cambia lentamente volto anche la figura del notaio: all'ultimo concorso sono stati abilitati 96 uomini e 90 donne.

Persino tra gli ingegneri, un terzo degli under 30 è donna, percentuale che scende al 10% tra gli over 55. Ma le giovani che si avvicinano alla libera professione sono anche quelle che più facilmente compiono la scelta

inversa. Sempre il rapporto Adepp ha evidenziato che «il numero delle donne che si cancellano dalla propria Cassa è maggiore di quello dei loro colleghi uomini – soprattutto nella fascia di età 30-40». È il caso degli avvocati: da anni i flussi delle iscrizioni e delle cancellazioni sono a prevalenza femminile. Nel 2022, ad esempio, le nuove avvocate sono state il 55% del totale (4.540 su 8.257), ma le donne hanno anche rappresentato il 67,5% delle cancellazioni (5.873 su 8.698).

### Il gender pay gap

Crescono le donne professioniste ma non si sana il divario tra redditi maschili e femminili: il reddito medio dichiarato dalle professioniste è di 24.871, quello dei colleghi è di 45.052. Una distanza ancora più ampia è tra i commercialisti, dove gli uomini con i loro oltre 87mila euro guadagnano quasi il doppio delle donne, e tra gli avvocati, dove gli uomini incassano il 113% in più delle colleghe; e, sempre tra i legali, il gap c'è in tutte le fasce d'età, anche se attenuato tra i giovani e più evidente tra i professionisti maturi. Le psicologhe hanno un reddito netto medio di 17.586 euro, 5.200 euro in meno degli psicologi. E le veterinarie guadagnano il 37% in meno dei colleghi.

Mai come nel caso della libera professione a pesare di più sul divario reddituale deve esserci una diversa distribuzione dei carichi familiari e l'assenza di servizi alle famiglie: qui infatti la scelta sul tempo da dedicare al lavoro (e dunque alla crescita del reddito) è rimessa al singolo. E non a caso, infatti, mentre il 59% degli uomini ha dichiarato all'Adepp di dedicare al lavoro oltre otto ore al giorno, solo il 40% delle donne riesce a farlo. Tra queste ultime la maggioranza risiede al Nord, dove appunto, la presenza di servizi per le famiglie è maggiore.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I numeri

I liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza per genere (in percentuale)

CATEGORIA	DONNE	UOMINI	CATEGORIA	DONNE	UOMINI
<b>Psicologi</b>	<b>84</b>	16	<b>Ragionieri</b>	<b>31</b>	69
<b>Biologi</b>	<b>74</b>	26	<b>Architetti e ingegneri</b>	<b>29</b>	71
<b>Infermieri</b>	<b>71</b>	29	<b>Agrotecnici</b>	<b>19</b>	81
<b>Veterinari</b>	<b>52</b>	48	<b>Geologi, fisici, chimici e attuari</b>	<b>19</b>	81
<b>Avvocati</b>	<b>48</b>	52	<b>Geometri</b>	<b>10</b>	90
<b>Medici</b>	<b>46</b>	54	<b>Periti agrari</b>	<b>9</b>	91
<b>Giornalisti</b>	<b>42</b>	58	<b>Periti industriali</b>	<b>2</b>	98
<b>Notai</b>	<b>38</b>	62	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
<b>Commercialisti</b>	<b>33</b>	67			

Dati al 31 dicembre 2022. Fonte: Adepp, Focus donne professioniste



LA REVISIONE

## L'equo compenso entra nei codici deontologici

Avvocati e commercialisti stanno per avere una norma sull'equo compenso anche nei rispettivi codici deontologici. La scorsa settimana il Consiglio nazionale forense ha approvato in seconda lettura la norma del Codice che recepisce le indicazioni della legge sull'equo compenso (la n. 49 del 2023). Nei rapporti con i contraenti forti (banche, assicurazioni e grandi imprese) e con la pubblica amministrazione la legge vieta ai professionisti di concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo, proporzionato alla prestazione richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. Per l'avvocato che viola questa regola scatta in sede disciplinare la censura. Nei casi in cui l'avvocato stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, la norma obbliga ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione. La violazione di questa seconda disposizione comporta come sanzione disciplinare l'avvertimento. Le modifiche entreranno in vigore con la pubblicazione in «Gazzetta». Anche i commercialisti stanno adeguando il proprio codice deontologico, introducendo il vincolo dell'equo compenso e altre disposizioni che vietano di denigrare istituzioni e colleghi via social e di collaborare con chi esercita abusivamente la professione.

— V.Uv.



**FISCO**

*Gli effetti della sentenza n. 468/24 della Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano*

# Look professionali deducibili

## *I costi per il vestiario collegato all'attività sono necessari*

Pagina a cura

DI MARCELLO POLLIO  
E RAFFAELE CORRENTI\*

I costi per l'acquisto di vestiario che sia strettamente collegato con l'attività svolta dal professionista sono deducibili al 50%, perché rappresentano il necessario presupposto per la produzione di reddito, infatti, l'inerenza fiscale di un costo va analizzata alla luce della particolare ed effettiva attività svolta dal contribuente. E' quanto emerge dalla recentissima decisione assunta dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano con la sentenza n. 468/07/2024 depositata il 12 febbraio 2024 (si veda *Italia Oggi* del 20 febbraio), pronunciata in relazione al caso della nota fashion editor Anna Dello Russo, influencer di fama mondiale e direttrice di alcune delle testate giornalistiche di moda più importanti e prestigiose al mondo che arriva a consolidare il noto precedente di Belen Rodriguez (Ctp Milano n. 6443/40/16).

Due pronunce che aprono alla definizione di molte contestazioni avanzate a carico dei professionisti tenuti ad avere un look all'altezza del lavoro svolto, pur se nella loro vita privata preferiscano magari vestire sportivo o casual.

**Il caso.** La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia tributaria di Milano nasce dall'accertamento fiscale a cui la fashion editor era stata sottoposta, con ripresa a tassazione di molti costi per vestiti, gioielli e viaggi che la stessa riteneva pertinenti alla prestazioni svolte. I capi di vestiario di lusso erano stati, infatti, integralmente dedotti in quanto abiti particolari che rappresentavano il presupposto per lo svolgimento della propria attività preminentemente basata sull'immagine. L'Ade, invece, aveva escluso l'esistenza

del requisito di inerenza e così ripreso a tassazione l'intero costo. In primo grado il giudizio aveva visto vittoriosa la tesi dell'Ufficio ed infatti la Commissione tributaria provinciale (Ctp di Milano n. 6/2022) avevano escluso che i costi fossero pertinenti all'esercizio della professione.

A parziale riforma della sentenza, la Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano ha, invece, accertato che l'inerenza fiscale delle spese in contestazione deve essere analizzata alla luce della particolare attività svolta.

Partendo da tale principio, ed escludendo di poter ridimensionare l'attività della contribuente alla semplice professione di giornalista, i giudici d'appello hanno così riconosciuto il ruolo di "influencer nel campo dell'immagine e della moda" e hanno, coerentemente, rilevato l'importanza che assume, nel caso di specie, il vestiario utilizzato, quale "parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa".

Per i giudici d'appello, in definitiva, l'acquisto di abiti configura il necessario presupposto dell'attività svolta, nel caso di specie di fashion editor, con conseguente chiara attinenza del costo all'attività esercitata.

Pur avendo i giudici tributari milanesi sancito l'inerenza del costo, non hanno ritenuto fornita la prova dell'utilizzo esclusivo dei capi di abbigliamento nell'ambito professionale, così presumendo un utilizzo promiscuo, e dunque la deducibilità fiscale nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

**Il precedente.** Medesima vicenda aveva coinvolto qualche anno prima la nota show-girl Belen Rodriguez, alla quale l'Ade aveva contestato l'assenza di inerenza di taluni costi sostenuti per

l'acquisto di capi di abbigliamento utilizzati durante alcune trasmissioni televisive e interviste, nonché di mobili utilizzati per l'arredamento della propria casa utilizzata come set per videoclip e servizi fotografici.

Nel caso Belen, la deduzione fiscale dei costi era già stata autonomamente effettuata dalla contribuente nella misura del 50% in ragione dell'utilizzo promiscuo dei beni in contestazione, ciononostante l'Ade ne aveva ripreso a tassazione anche la quota dedotta.

Il caso Rodriguez era stato sottoposto alla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva disconosciuto la tesi erariale rilevando, invero, come nella fattispecie esaminata, i contratti televisivi prodotti in giudizio prevedevano espressamente che l'artista dovesse utilizzare "adeguato vestiario moderno di sua proprietà", fornendo, così, piena prova dell'inerenza di tali costi.

**Il principio applicato.** In entrambi i casi, il concetto fondamentale sviluppato dalle pronunce, in riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione ad una determinata attività d'impresa, è proprio il principio dell'inerenza, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa" (Cass. 31 ottobre 2018 n. 27786 e Cass. 11 gennaio 2018, n. 450). Peraltro, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito.

Al contrario, è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in

quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili, non essendo richiesta la prova di un rapporto diretto tra spesa e ricavo secondo una correlazione puramente meccanica e atomistica.

Nel caso di specie, pertanto, il vestiario è stato ritenuto come strettamente collegato all'attività svolta, rappresentandone un necessario presupposto. L'abbigliamento, di conseguenza, per il "fashion influencer", ma la fattispecie è applicabile a qualunque altro professionista, è da ritenersi come strumento specifico necessario per lo svolgimento dell'attività, al pari quindi della toga per l'avvocato sebbene in quest'ultimo caso, escludendosi l'utilizzo promiscuo dell'indumento, la deducibilità sarebbe accordata al 100%.

Tale impostazione sarebbe ulteriormente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Cgt Veneto 14 febbraio 2023 n. 177), la quale non ha concesso la deducibilità dell'abbigliamento acquistato ai fini dello svolgimento della professione di promotore finanziario, in quanto la semplice utilità degli stessi a migliorare l'immagine del professionista non sarebbe stata ritenuta motivazione sufficiente ad accordarne la deducibilità, e ciò proprio in virtù della mancanza di stretto legame di cui alla sentenza Dello Russo.

**La natura dei costi.** Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata con riferimento "all'antieconomicità e l'incongruità", infatti, pur non essendo quest'ultimi gli unici presupposti sui quali la deducibilità viene o meno concessa, essi configurano dei "campanelli d'allarme" da valutare attentamente al fine del riconoscimento della sussistenza del requisito dell'inerenza. Il caso apri-

rà a interessanti valutazioni, ad esempio, per nel settore degli influencer marketing dove l'apparenza e l'immagine risultano essere la vera fonte di guadagno e l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

Potrebbe infatti non essere agevole determinare quando sia inerente, e quindi parzialmente deducibile, il costo sostenuto per un determinato indumento, il quale, in virtù del brand, sarà oggetto di sensibili variazioni di prezzo, potenzialmente valutabili sotto il profilo della sua congruità.

Ciò che più porta a riflettere, però, è l'inerenza in sé. Sia nel caso Rodriguez, sia nel caso Dello Russo, la deducibilità era riferita ad abiti, e questo in quanto entrambe le influencer svolgono la loro attività nei mondi rispettivamente dello spettacolo e della moda.

Il discorso apre a molte considerazioni anche ad altre professioni come i content creator, o ad esempio i food blogger, o i fitness influencer, i quali, per il primo sarà possibile dedurre tutti i costi per il cibo (acquisti o ristoranti) e il secondo potrà dedursi dei costi relativi agli integratori e all'attività sportiva praticata.

**Le conseguenze della decisione.** La decisione della Cgt di Milano rende palese l'evidente importanza (e impatto) della nuova pronuncia. Sebbene fosse già noto il caso Rodriguez, il nuovo caso Dello Russo non risulta ad esso completamente assimilabile in quanto legato ad una professione sensibilmente differente che per analogie apre a molte altre professioni.

L'avvocato ad esempio, potrà dimostrare che l'abito elegante utilizzato per incontrare i clienti, tenere le udienze, apparire in pubblico, così come il professore che svolge conferenze e congressi o il commercialista che deve tenere un determinato standing anche a seconda degli incarichi svolti o della clientela seguita, potranno dimostrare che in maglietta e jeans non si svolge la professione e che un abito di Caraceni, di Armani o fatto su misura sono un opportuno dettaglio funzionale e inerente alla produzione dei ricavi professionali. Senza immagine i ricavi sarebbero minori.

**\*Studio Bureau Plattner**

— © Riproduzione riservata —

## La sentenza in pillole

La decisione (Cgt II° di Milano n. 468/07/2024)

“L'acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata”  
Il vestiario utilizzato “è parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa”

### Gli effetti della pronuncia

Gli abiti “funzionali” e necessari all'immagine, che siano collegati all'attività svolta in concreto dal professionista (es. in contesti prestigiosi o conferenze, docenze ecc.) che caratterizza il look adeguato professionale sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e dunque costi deducibili almeno al 50%

*L'avvocato, ad esempio, potrà dimostrare che l'abito elegante utilizzato per incontrare i clienti o tenere le udienze è un opportuno dettaglio funzionale e inerente alla produzione dei ricavi professionali*



AIUTI ALLE IMPRESE

## Transizione 5.0, incentivi sprint ma la procedura è a ostacoli

Il decreto Pnrr varato dal Governo prevede un credito d'imposta fino al 45% per gli investimenti negli impianti aziendali che riducono i consumi energetici. La procedura è complessa e ancora da definire: occorre muoversi, però, subito perché il bonus va usato nel 2025 o riportato in tre rate. Inoltre, le aziende dovranno valutare se accontentarsi degli sgravi Industria 4.0 meno ricchi, ma più semplici.

**Pegorin e Ranocchi** — a pag. 6

# 45%

### QUOTA MASSIMA

È l'ammontare del credito d'imposta per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro che determinano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% (o al 15% per i processi direttamente interessati). Per investimenti di taglia maggiore o risparmi di incidenza minore, le percentuali si riducono fino al 5 per cento.



**Le aziende dovranno valutare se accontentarsi degli sgravi Industria 4.0 meno ricchi ma più semplici**



**Sono agevolati i progetti di innovazione rientranti negli allegati A e B della manovra 2017 che tagliano la bolletta**

# Piano 5.0, bonus sprint ma in salita

**Decreto Pnrr.** Credito maggiorato fino al 45% per gli investimenti negli impianti aziendali 4.0 che riducono i consumi energetici. La procedura è complessa e il Gse avrà un ruolo chiave: attenzione perché il bonus va usato nel 2025 o riportato in cinque rate

Pagina a cura di

**Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi**

Fruire del credito d'imposta per la transizione 5.0 sarà più complicato rispetto al bonus investimenti 4.0, come conosciuto nelle sue diverse declinazioni. La bozza di decreto legge sul Pnrr, approvata lunedì scorso in Consiglio dei ministri, presenta infatti molti elementi di complessità che dovranno essere valutati dalle imprese e nell'ultima versione dà un ruolo chiave al Gse. Il tutto, peraltro, nell'attesa del varo del decreto attuativo del Mimit, che dovrà chiarire vari aspetti applicativi del *tax credit*.

### Il perimetro

Gli investimenti agevolati 5.0 sono quelli effettuati nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione di consumi energetici. L'entità di tale efficientamento determina la misura del credito d'imposta fruibile (si veda la scheda). Maggiore è il risparmio energetico, più elevato sarà il credito d'imposta.

Il perimetro dei potenziali benefi-

ciari del credito d'imposta 5.0 è sostanzialmente analogo (salvo alcune limitazioni) a quello previsto per il bonus investimenti 4.0.

Tralasciando il credito d'imposta per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, l'agevolazione per la transizione 5.0 compete se nel periodo agevolato (anni 2024 e 2025) si effettuano investimenti in beni strumentali nuovi rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016 (quindi 4.0), che siano interconnessi e a condizione che tramite gli stessi si ottenga una riduzione dei consumi energetici che superi determinate soglie minime: avendo a riferimento la struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa e guardando ai processi interessati dall'investimento, non inferiore al 5 per cento.

### Risparmio certificato

Leggendo la bozza della norma, il calcolo della riduzione dei consumi energetici non appare agevole e dovrà essere certificato da un valutatore terzo indipendente. Non è invece prevista la possibilità di procedere con un'autocertificazione (come per l'in-

terconnessione degli investimenti 4.0 al di sotto di determinate soglie).

Per le piccole e medie imprese i costi per la certificazione del calo dei consumi sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta (fino a un massimo di 10mila euro).

### Cumuli possibili e vietati

Il credito per la transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020 (4.0) né con il credito d'imposta Zes.

È invece cumulabile con altri aiuti di Stato (esempio agevolazione Sabatini) a condizione che la somma dei bonus non ecceda il costo dell'investimento.

Dato che il credito d'imposta 4.0 resta fruibile per gli investimenti effettuati e interconnessi fino al 31 dicembre 2025 che peraltro sono il driver per accedere anche alla nuova agevolazione, le imprese interessate dovranno valutare se accontentarsi delle più modeste misure di questa agevolazione o puntare a quelle certamente più interessanti della transizione 5.0.

Oltre che nella misura, i due bonus (4.0 e 5.0) si differenziano anche per le procedure molto diverse che conducono alla fruizione del credito nel modello F24.

**L'uso del credito**

L'agevolazione 4.0 è tutto sommato di facile utilizzo. Certificata l'interconnessione nelle forme previste (autodichiarazione o perizia), il credito d'imposta viene autonomamente liquidato dall'impresa per essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il transito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi governa i controlli "automatizzati" tra credito generato e credito utilizzato agganciando il bonus maturato sull'investimento dichiarato agli utilizzi transi-

tati nei modelli F24.

L'utilizzo del credito per la transizione 5.0 è, invece, decisamente più complesso. Per fruire del credito bisogna infatti osservare una serie di adempimenti. Comunicazioni al Gse prima degli investimenti (con funzione di prenotazione del bonus) e dopo il loro completamento (per sbloccare l'utilizzo del credito). Certificazioni di un valutatore terzo indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di raggiunti requisiti tecnici. Certificazione di un revisore dei conti che dichiari l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza della documentazione contabile. Per il 5.0 sarà co-

munque necessario l'indicazione della normativa in fattura.

Anche le regole di utilizzo del credito sono diverse. Il credito 4.0 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali a decorrere da quello di interconnessione. Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Quindi, oltre ad essere maggiore, il bonus transizione 5.0 è più conveniente anche in relazione alla velocità di utilizzo. La norma precisa che il credito 5.0 non utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Vista la complessità del quadro è quindi bene che le imprese interessate si attivino velocemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**2,5 mln**  
Investimento

**Quota agevolata**

Il primo scaglione prevede un credito del 35% del costo, su investimenti strutturali

**45%**  
La maggiorazione

**L'incremento del credito**

Il primo scaglione sale dal 35% al 45% in caso di riduzione dei consumi energetici oltre il 10%

**2025**  
31 dicembre

**Velocità di utilizzo**

Termine entro il quale il credito 5.0 sarà fruibile in compensazione



## I numeri in gioco

Il confronto tra le diverse agevolazioni

### Transizione 5.0

#### La misura base del credito d'imposta per la transizione 5.0 al superamento della soglia minima di risparmio energetico:

- **35%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **15%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

#### Le maggiorazioni del credito 5.0:

- **40%, 20% e 10%** (stessi scaglioni) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% (o al 10% per i processi direttamente interessati);
- **45%, 25% e 15%** (stessi scaglioni) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% (o al 15% per i processi direttamente interessati)

### Industria 4.0

#### La misura del credito d'imposta 4.0 per investimenti materiali (allegato A) 2024 e 2025 (30 giugno 2026 se prenotati entro il 31 dicembre 2025):

- **20%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10%** del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

#### La misura del credito d'imposta 4.0 per investimenti immateriali (allegato B) 2024 al 2025:

- **15%** dei costi ammissibili fino a un massimo di 1 milione di euro per gli investimenti 2024 (30 giugno 2025 se prenotati);
- **10%** dei costi ammissibili fino a un massimo di 1 milione di euro per gli investimenti 2025 (30 giugno 2026 se prenotati).

### La simulazione

Si ipotizzano i dati seguenti:

- investimento 2024 in un impianto 4.0: **200mila euro**;
- acquisto di nuove licenze: **20mila euro**;
- totale investimento euro: **220 mila euro**;
- scaglione applicabile: da **zero a 2,5 milioni** di euro

#### Impianto dotato di inverter e con efficientamento energetico 5.0 sui consumi del 20% sul singolo processo:

- aliquota del credito: **45%**;
- totale credito imposta fruibile: **99mila euro**

#### Impianto con le sole caratteristiche 4.0:

- aliquota del credito: **20%** su 200mila euro (allegato A) e **15%** su 20mila euro (allegato B);
- totale credito imposta fruibile: **43 mila euro**